



Versione in vigore per l'anno accademico 2022/2023

Autocertificazione e verifica compiti didattici e di servizio agli studenti e alle studentesse

Regolamento per l'autocertificazione e la verifica dei compiti didattici e di servizio agli studenti e alle studentesse dei professori e delle professoressse e dei ricercatori e delle ricercatrici ai sensi dell'art. 6 comma 7 della Legge n. 240/2010

Art. 1 – Oggetto

1. Il presente Regolamento disciplina, ai sensi dell'art. 6 della Legge n. 240/10, le modalità per l'autocertificazione e la verifica dell'effettivo svolgimento delle attività didattiche e di servizio agli studenti e alle studentesse da parte dei professori e delle professoressse e ricercatori e ricercatrici, a tempo indeterminato e determinato, dell'Università Ca' Foscari Venezia. Ai sensi del presente Regolamento, per professori e professoressse e ricercatori e ricercatrici di ruolo s'intende professori e professoressse e ricercatori e ricercatrici a tempo indeterminato.
2. Il presente Regolamento prevede altresì la differenziazione dei compiti didattici in relazione all'assunzione di specifici incarichi di responsabilità gestionale o di ricerca.

Art. 2 – Professori e professoressse e ricercatori e ricercatrici di ruolo a tempo pieno

1. I professori e le professoressse di ruolo a tempo pieno riservano annualmente non meno di 350 ore a compiti didattici e di servizio agli studenti e alle studentesse, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, secondo gli standard orari minimi e le modalità definiti negli articoli seguenti.
2. I ricercatori e le ricercatrici di ruolo a tempo pieno riservano annualmente da un minimo di 250 ore fino ad un massimo di 350 ore a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti e alle studentesse, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, secondo gli standard orari minimi e le modalità definiti negli articoli seguenti, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2.

Art. 3 – Professori e professoressse e ricercatori e ricercatrici di ruolo a tempo definito

1. I professori e le professoressse di ruolo a tempo definito riservano annualmente non meno di 250 ore a compiti didattici e di servizio agli studenti e alle studentesse, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, secondo gli standard orari minimi e le modalità definiti negli articoli seguenti.
2. I ricercatori e le ricercatrici di ruolo a tempo definito riservano annualmente da un minimo di 150 ore fino ad un massimo di 200 ore a compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti e alle studentesse, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché ad attività di verifica dell'apprendimento, secondo gli standard orari minimi e le modalità definiti negli articoli seguenti, salvo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2.

Art. 4 – Ricercatori e ricercatrici a tempo determinato

1. I ricercatori e le ricercatrici a tempo determinato riservano per lo svolgimento delle attività di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e alle studentesse 350 ore annue complessive in regime di tempo pieno e 200 ore in regime di tempo definito, secondo gli standard orari minimi e le modalità definiti negli articoli seguenti.

Art. 5 – Distinzione delle attività didattiche

1. Ai fini del presente Regolamento, si distinguono i seguenti tipi di attività:
 - a. attività di insegnamento;



- b. attività didattica integrativa;
 - c. attività di insegnamento in Dottorati;
 - d. corsi di abilitazione all'insegnamento previsti dalla normativa nazionale, attività didattiche relative ad OFA e "corsi zero";
 - e. attività derivata (v. Tabella 1, lett. b);
 - f. ricevimento studenti;
 - g. altre attività (v. Tabella 1, lett. d).
2. Al fine di semplificare la rendicontazione degli obblighi didattici, alle attività di cui al comma 1 vengono assegnati gli standard orari specificati nella Tabella 1, allegata al presente Regolamento di cui fa parte integrante.

Art. 6 – Assegnazioni dei carichi didattici e gestionali

1. Ai professori e alle professoresse di ruolo a tempo pieno vengono assegnati corsi e moduli curriculari per non meno di 120 ore di insegnamento [v. Tabella 1 lett. a)]. Ai professori e alle professoresse di ruolo a tempo definito vengono assegnati corsi e moduli curriculari per non meno di 90 ore di insegnamento [v. Tabella 1 lett. a)].
2. Ai ricercatori e alle ricercatrici di ruolo a tempo pieno vengono assegnate attività didattiche integrative per non meno di 60 ore [v. Tabella 1 lett. a)]. Ai ricercatori e alle ricercatrici di ruolo a tempo definito vengono assegnate attività didattiche integrative per non meno di 45 ore [v. Tabella 1 lett. a)]. Ai ricercatori e alle ricercatrici di ruolo, sia a tempo pieno che definito, previo loro consenso, possono essere assegnate attività di insegnamento in CDL, CDLM e Dottorati a parziale o totale sostituzione delle attività didattiche integrative. In questo caso ad essi è attribuito il titolo di professore/professoressa aggregato/aggregata per l'anno accademico in cui si svolgono.
3. L'affidamento ai ricercatori e alle ricercatrici di ruolo di attività di insegnamento può essere retribuita, anche all'interno dei compiti didattici di cui al comma 2, previa verifica delle disponibilità di bilancio e secondo i parametri definiti dal Consiglio di Amministrazione.
4. Ai ricercatori e alle ricercatrici a tempo determinato in regime di tempo pieno e definito vengono assegnate attività di insegnamento [v. Tabella 1 lett. a)] per non meno di 60 ore.
5. Ai professori e alle professoresse e ricercatori e ricercatrici che risultino inattivi secondo i criteri ministeriali di rilevazione dell'attività di ricerca può essere assegnata una ulteriore quota, non retribuibile, di attività di insegnamento di 30 ore.
6. Fermo quanto stabilito al comma 3, possono essere retribuiti solo gli incarichi ulteriori rispetto a quelli assegnati ai sensi dei commi precedenti.
7. Di regola, gli incarichi gestionali¹ attribuiti dai Dipartimenti ai fini del presente regolamento sono soggetti al principio della rotazione.

Art. 6 bis – Disposizioni particolari per le attività didattiche online

1. L'attività di insegnamento svolta all'interno della "didattica online" viene riconosciuta secondo i seguenti criteri:
 - a. per gli insegnamenti *blended*, le attività e-learning vengono a tutti gli effetti considerate equivalenti alle attività erogate in presenza; il riconoscimento è subordinato al rispetto di quanto previsto dalle Linee guida approvate e al regolare svolgimento dell'attività;

¹ Esempio, a titolo puramente esplicativo e non esaustivo: presidente e componente del collegio didattico, coordinatore di dottorato, responsabile corso part-time



- b. per gli insegnamenti interamente *online*, a fronte dell'impegno richiesto inizialmente per la progettazione e realizzazione dell'attività formativa e successivamente durante l'erogazione, sarà riconosciuto:
- per il solo primo anno di erogazione, un monte orario pari al doppio di un corrispondente insegnamento in presenza (di norma, 60 ore per 6 CFU) qualora non sia prevista la figura del tutor on line; se all'inverso, il corso prevede la figura del tutor, il monte orario equivalente riconosciuto è pari al 50% di quello associato a un corrispondente corso in presenza.
 - per gli anni successivi, un monte orario equivalente a un corrispondente insegnamento in presenza (di norma, 30 ore per 6 CFU).
- Rimane inteso che per ciascun anno accademico, ciascun docente potrà attivare al più un insegnamento interamente online. Il riconoscimento è altresì subordinato alla verifica dell'effettiva realizzazione dell'insegnamento secondo quanto previsto dalle Linee guida approvate e dell'effettiva partecipazione del docente all'erogazione dell'insegnamento e al supporto nei confronti degli studenti frequentanti.
- c. l'aggiornamento e integrazione delle attività, dei contenuti e dei materiali di supporto rientra nelle ore di attività derivata già riconosciute ai sensi del Regolamento.

Art. 7 – Riduzioni per incarichi istituzionali, gestionali e di ricerca

1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 6, comma 7, della Legge n. 240/2010 i professori e le professoressse e i ricercatori e le ricercatrici di ruolo possono usufruire delle riduzioni relative ai carichi didattici indicate nella Tabella 2, allegata al presente Regolamento di cui fa parte integrante.
2. Il Consiglio di Dipartimento di afferenza del/della docente può deliberare ulteriori riduzioni parziali dell'attività di insegnamento in relazione al coordinamento di progetti agli incarichi di ricerca di particolare rilevanza fino ad un massimo di 60 ore.
3. Il Consiglio di Dipartimento può deliberare inoltre, nel limite massimo del 5% della didattica erogata annualmente dal Dipartimento stesso, una riduzione parziale dell'attività di insegnamento, a favore dei docenti e ricercatori (a tempo determinato o indeterminato) che si qualificano per una performance di ricerca eccellente e intendano dedicarsi allo sviluppo di particolari attività di ricerca, secondo un programma definito negli obiettivi da raggiungere e nei tempi necessari e approvato dal Dipartimento. Per eccellente performance di ricerca si intende un posizionamento nel decile superiore delle pubblicazioni del Dipartimento in riviste o *venues* equivalenti aventi un codice ISI, Web of Science o Scopus, ovvero in riviste o presso editori che ciascun Dipartimento abbia definito quali veicoli eccellenti di promozione scientifica dei prodotti della ricerca al fine del miglioramento della reputazione scientifica internazionale nei settori di riferimento. Tali elenchi di riviste o *venues* equivalenti, proposti dai Dipartimenti per ciascuna area ERC / settore concorsuale pertinente, devono essere approvati dal Senato Accademico. Le riduzioni sono attivabili solo per i Dipartimenti che hanno definito gli elenchi di cui al presente articolo.
4. Ai professori/alle professoressse e ricercatori/ricercatrici, assunti e assunte tramite procedure di chiamata diretta di cui all'art. 1, comma 9, della Legge n. 230/2005 e/o dell'art. 18, comma 4, della Legge n. 240/2010, possono essere attribuite dai Dipartimenti di afferenza riduzioni parziali dell'attività di insegnamento per un massimo di due anni accademici a decorrere dall'assunzione.



5. Ai ricercatori e alle ricercatrici a tempo determinato, assunti e assunte per mezzo di finanziamenti esterni che assicurino l'integrale copertura del costo di assunzione, possono essere attribuiti dai Dipartimenti di afferenza riduzioni del carico didattico, o esenzioni dell'attività di insegnamento e/o di servizio agli studenti laddove sia necessario a causa della non ammissibilità delle rendicontazioni di tale attività.
6. A coloro che si avvalgono delle riduzioni di cui al presente articolo non possono essere retribuiti eventuali affidamenti ai sensi dell'articolo 23, comma 2, della Legge n. 240/2010 in CDL, CDLM e Master.
7. Rimane inteso che i costi dei contratti eventualmente attivati per far fronte alle riduzioni di cui al presente articolo sono a carico dei Dipartimenti presso i quali le riduzioni sono attivate.

Art. 8 – Autocertificazione e verifica

1. Al termine del periodo di riferimento il/la docente provvede ad autocertificare le attività svolte, segnalando eventuali variazioni rispetto a quanto definito in sede di programmazione, attraverso la produzione della "Relazione annuale sui compiti didattici e di servizio agli studenti" tramite apposita procedura online.
2. Il/La Direttore/Direttrice di Dipartimento verifica, nel rispetto di quanto previsto dal presente regolamento, lo svolgimento delle attività autocertificate dal/dalla docente. In caso di esito positivo della verifica provvede a chiudere la procedura e ad inviare la relazione sottoscritta al Rettore/alla Rettrice. In caso di esito negativo lo segnala tempestivamente al Rettore/alla Rettrice.
3. Il Rettore/La Rettrice dispone la verifica, anche a campione, delle relazioni inviate.

Art. 9 – Sanzioni

1. In caso di esito negativo delle verifiche, il/la Rettore/Rettrice avvia le procedure sanzionatorie previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento a quanto previsto dall'articolo 6, comma 8, della Legge n. 240/2010² previo esperimento del procedimento disciplinare.
2. In caso le responsabilità del mancato assolvimento dei compiti didattici siano riconducibili ad una non adeguata programmazione da parte delle strutture didattiche, il costo corrispondente alle ore non svolte, calcolato moltiplicando il numero di ore mancanti per il costo orario standard riportato nella Tabella 3, verrà trattenuto in sede di erogazione del Fondo Unico di Dotazione del Dipartimento di afferenza del docente.

Art. 10 – Valutazione ai sensi dell'articolo 6, comma 14, della Legge n. 240/2010

1. La "Relazione annuale sui compiti didattici e di servizio agli studenti" e i risultati delle connesse verifiche confluiscono nella relazione triennale di cui all'art. 6, comma 14, della Legge n. 240/2010³

² "art. 6 comma 8. In caso di valutazione negativa ai sensi del comma 7, i professori e le professoresse e i ricercatori e le ricercatrici sono esclusi dalle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché dagli organi di valutazione dei progetti di ricerca."

³ "art. 6 comma 14. I professori e le professoresse e i ricercatori e le ricercatrici sono tenuti a presentare una relazione triennale sul complesso delle attività didattiche, di ricerca e gestionali svolte, unitamente alla richiesta di attribuzione dello scatto stipendiale di cui agli articoli 36 e 38 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.382, fermo restando quanto previsto in materia dal decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. La valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale ai fini dell'attribuzione degli scatti biennali di cui



Art. 11 – Norme transitorie e finali

1. Ai ricercatori e alle ricercatrici a tempo determinato assunti ai sensi della Legge 230/2005 si applica quanto previsto dal contratto individuale di lavoro e dalle norme previgenti il presente regolamento.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applica la normativa vigente, ove compatibile.

Tabella 1: standard orari minimi

Let.	Attività	Ore	Note
a)	Attività didattica di tipo frontale in CDL, CDLM, Dottorati, Master, corsi della School for International Education e del Collegio Internazionale, TFA, o relative ad OFA e "corsi zero" (curriculare e/o integrativa)	N. ore di attività didattica curriculare e/o integrativa (v. articoli 6 e 7)	Lo svolgimento di attività didattica di tipo frontale in Master, è in ogni caso subordinata all'espletamento dei carichi didattici in CDL, CDLM e Dottorati. Ai fini del presente regolamento, i laboratori di area scientifica censiti nella banca dati SIADI che risultino abbinati a corsi e moduli curriculari sono computati anch'essi nella didattica curriculare.
b)	Attività derivata dall'attività didattica di tipo frontale in CDL, CDLM, Dottorati, Master, corsi della School for International Education, del Collegio Internazionale, TFA, o relative ad OFA e "corsi zero" (preparazione lezioni, esami, tutoraggio e assistenza a studenti dei corsi assegnati)	N. di ore pari a quelle di attività didattica curriculare e/o integrativa frontale in CDL e CDLM, Dottorati e TFA	1. Comunque pari a 120 anche in caso di didattica di tipo frontale superiore a 120 ore; 2. aumentata di: a) 30 ore se la somma degli esami registrati nell'anno solare precedente è superiore a 100; b) 60 ore se la somma degli esami è superiore a 200; c) 90 ore se la somma degli esami è superiore a 300.
c)	Ricevimento	80	Ricevimento minimo obbligatorio
Altre attività, che si sommano alle attività di didattica derivata			
d)	<i>tesi di laurea triennale</i>	sono conteggiate 10 ore per tesi	Ogni tesi è computabile, ai fini della certificazione, solo una volta. Per le tesi sperimentali dell'Area scientifica, che implicano attività di laboratorio, verranno riconosciute 25 ore invece di 10.
	<i>tesi di laurea magistrale</i>	sono conteggiate 17/25 ore per	Ogni tesi è computabile, ai fini della certificazione, solo una volta.

all'articolo 8 è di competenza delle singole Università secondo quanto stabilito nei regolamenti di Ateneo. In caso di valutazione negativa, la richiesta di attribuzione dello scatto può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico. Nell'ipotesi di mancata attribuzione dello scatto, la somma corrispondente è conferita al Fondo di ateneo per la premialità dei professori e dei ricercatori di cui all'articolo 9."



	tesi	17 ore se presente il co-relatore.
<i>supervisione dottorandi</i>	sono conteggiate 45 ore per dottorando all'anno	Per ogni studente vengono riconosciute al supervisore 45 ore ogni anno, fino al conseguimento del titolo
<i>co-tutoraggio tesi magistrali</i>	sono conteggiate 8 ore per tesi	Ogni tesi è computabile, ai fini della certificazione, solo una volta.
<i>Responsabile della Formazione Linguistica (RFL)</i>	20 ore per anno accademico	Il numero di ore (20) rimane fisso indipendentemente dal numero di CEL di cui il RFL è referente
<i>altri servizi agli studenti</i>	sono indicate le ore svolte, di queste vengono considerate max 20 ore	Il numero di ore massime per servizi può essere elevato fino a 50 ore per: - componenti del collegio didattico; - referenti Dipartimenti (es. orientamento e internazionalizzazione) - tutoraggio nei contratti di alto apprendistato - componenti delle Commissioni Paritetiche ai fini dell'Assicurazione della Qualità AVA. Può essere elevato fino a 70 ore per: - Coordinatore collegio didattico e figure ad esso assimilabili nei corsi di formazione per insegnanti - Delegati di Dipartimento per la Didattica e per l'AQ
<i>altra didattica</i>	n. ore; max 100 ore	Scuole di specializzazione, tirocini, co-tutoraggio di tesi triennali, attività di insegnamento (didattica orientativa) rivolta agli studenti degli istituti di istruzione secondaria superiore o altri enti pubblici o privati sulla base di apposite convenzioni e che comportino il riconoscimento di CFU ecc., (purché si tratti di attività non retribuite); documentata attività di coordinamento (tutor di Ateneo) e didattica (lezioni/moduli in preparazione alle professioni) nell'ambito di progetti di Alternanza Scuola Lavoro attivati in convenzione con l'Ateneo, per un massimo di 30 ore.
<i>incarichi istituzionali</i>	(vedi tabella riduzione per incarichi)	



Tabella 2: riduzioni incarichi

carica/incarico	Riduzione	ore valorizzate ai fini del rispetto dei minimi
Rettore/Rettrice	120	esente da relazione
Prorettore vicario/Prorettrice Vicaria	90	180
Direttori/Direttrici di Dipartimento	90	180
Prorettori/Prorettrici	60	120
Direttori/Direttrici di scuole di Ateneo e interdipartimentali, Coordinatore/Coordinatrice Nucleo, Direttore/Direttrice del Collegio del Merito, Coordinatori/Coordinatrici di dottorato, Coordinatore/Coordinatrici di Ateneo per i TFA/PAS, Presidente CLA, Presidente SBA, Presidente del Presidio di qualità	30	60
Vincitori di finanziamenti (\geq 250mila) esterni e di entità rilevante per progetti di ricerca (con copertura dei costi). Non cumulabili. A discrezione dei Direttori di Dipartimento	\leq 60	\leq 120
Specifici incarichi gestionali o per specifici progetti didattici non rientranti nelle fattispecie di cui alla tabella 1 lettera a) attribuiti dai Dipartimenti, nel limite massimo di 4 per Dipartimento, e dal Rettore nel limite massimo di 6	30	60

Tabella 3: costo orario standard

Ruolo	Classe	Tempo	Costo orario standard
PO	4	definito	57,78
PO	4	pieno	93,09
PA	4	definito	43,06
PA	4	pieno	66,11
RU	4	definito	32,42
RU	4	pieno	46,04
RTdet. lett. a) L. 240/2010	0	definito	25,45



RTdet. lett. a) L. 240/2010	0	pieno	34,39
RTdet. lett. b) o RTT + 20% L. 240/2010	0	definito	30,54
RTdet. lett. b) o RTT + 20% L. 240/2010	0	pieno	41,27

Nota: i valori di costo verranno automaticamente aggiornati a seguito di adeguamenti stipendiali nazionali (ultimo aggiornamento: DPCM del 08/01/2024).